



**NOTA DI LETTURA
DI INTERESSE IN MATERIA DI SCUOLA
BOZZA DI DECRETO LEGGE**

“misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

NORMA	COMMENTO
<p>Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)</p> <p>1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.</p> <p>2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al</p>	<p>Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)</p> <p>Comma 1</p> <p>Ambito di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i servizi educativi e scolastici per l'infanzia, per la cui dettagliata elencazione si rinvia alla lettura dell'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; • attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità. <p>Tipologie di prestazioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni in forme individuali domiciliari; • prestazioni a distanza; • prestazioni rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. <p>Personale impiegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo stesso personale già impiegato in tali servizi, purché disponibile, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto; <p>Modalità di svolgimento delle prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priorità individuate dalla pubblica amministrazione competente; • Coprogettazione con gli enti gestori. <p>Risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impiego degli stessi operatori, alle stesse condizioni assicurative già previste; • Impiego degli stessi fondi ordinariamente destinati a tali finalità; <p>Deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la realizzazione delle prestazioni nelle forme alternative indicate dalla legge, è possibile derogare da eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, che non permetterebbero tali modalità;

pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Sicurezza:

- È necessario che siano condivisi, tra la pubblica amministrazione e i soggetti attuatori, specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Comma 2

Pagamento delle prestazioni alternative effettuate:

- Una “prima quota parte” delle somme iscritte nel bilancio per i servizi in questione (e cioè dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione), può essere corrisposta, ai gestori, quale corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti nelle nuove forme e tipologie, previa verifica dell'effettivo svolgimento di tali nuove tipologie di servizio.
- Una “seconda quota parte”, dello stesso importo, può essere corrisposta per il mantenimento delle strutture, affinché esse risultino immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività. Anche in questo caso, la corresponsione avviene previa verifica dell'effettivo svolgimento delle prestazioni;
- Il totale corrisposto, nella somma tra le due quote parti, potrà dar luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto nel bilancio dell'ente, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.

Regolamentazione dei servizi alternativi attivati:

- Si suggerisce di prevedere la stipula di protocolli condivisi, pur nelle forme più semplici stante la temporaneità e l'eccezionalità della situazione, tra le amministrazioni comunali e i soggetti gestori siano essi in appalto, in concessione o in convenzione. I protocolli dovranno definire le tipologie di prestazioni nelle quali il servizio, nella nuova modalità di svolgimento, dovrà essere distinto; individuare la relativa quota destinata a ciascuna prestazione; definire altri aspetti quali la volontarietà, la sicurezza, le modalità di verifica dei servizi svolti. Si ritiene che in tali protocolli, dovrà essere anche chiarito

	<p>che, stante la modalità comunque ridotta di espletamento del servizio, non dovrà essere prevista la corresponsione di rette o di compartecipazioni da parte degli utenti e neppure da parte dei Comuni in sostituzione degli utenti stessi, come chiaramente desumibile dall'inciso che richiama le minori entrate per i servizi in questione.</p> <p>Comma 3 FIS e Cassa Integrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ove attivate le nuove alternative modalità di espletamento dei servizi in questione, cessa la possibilità, per i gestori dei servizi privati, di ottenere trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i lavoratori impiegati in tali servizi. <p>Refuso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La citazione, in questo comma 3, dei “servizi degli educatori nella scuola primaria” riteniamo si tratti di un refuso inapplicabile in quanto la norma non tratta, in alcuna altra parte, i servizi di assistenza educativa agli alunni disabili, ai quali è invece dedicato l'art. 9 del decreto legge 9 marzo 2020, n.14. • Si ritiene di intervenire in sede di conversione in Legge.
<p>Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)</p> <p>1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p>La norma prevede lo stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, nonché dispositivi di protezione ed igiene personali sia per il personale che per gli studenti. Naturalmente anche le scuole comunali beneficeranno di tale finanziamento.</p> <p>Gli interventi saranno pertanto svolti dai gestori delle scuole stesse.</p>